

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 363/2013 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.
- (2) In conformità della decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ⁽²⁾, il Consiglio ritiene che una persona debba essere cancellata dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

(3) È opportuno pertanto aggiornare e modificare le voci relative alle persone, alle entità e agli organismi soggetti a misure restrittive riportate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

(4) È opportuno aggiornare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013

Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON

⁽¹⁾ GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 111 del 23.4.2013, pag. 77.

